

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 676)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73,
recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — La grave situazione finanziaria determinatasi nella gestione del comune di Napoli, che è stata prospettata nei recenti incontri a livello governativo dai rappresentanti del comune stesso, pone l'esigenza di approfondire il problema del risanamento delle finanze comunali, acquisendo ulteriori elementi ai fini di una più compiuta valutazione, nel contesto delle particolari condizioni della città e del suo territorio, del deficit e delle cause che lo hanno determinato.

Il presente decreto-legge, intanto, ha lo scopo di mettere immediatamente il comune nelle condizioni di far fronte alle esigenze di cassa più urgenti, disponendo l'anticipazione della erogazione dei contributi che il comune, in base alle disposizioni vigenti, dovrebbe riscuotere nel mese di febbraio del prossimo anno.

Come è noto, l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, (legge finanziaria 1984) dispone che i contributi per l'anno 1984, che il Ministero dell'interno deve corrispondere ai comuni ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono erogati in misura pari al 60 per cento; mentre la restante quota del 40 per cento dovrà essere corrisposta, per i comuni con popolazione

superiore a 20.000 abitanti, nel mese di febbraio 1985.

In deroga alla predetta disposizione, con l'articolo 1 dell'unito decreto-legge viene disposta l'erogazione della predetta quota del 40 per cento, spettante al comune di Napoli, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Viene, inoltre, stabilito che il tesoriere del comune di Napoli, anche in deroga al limite — fissato dall'articolo 6, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 — dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, è autorizzato ad effettuare anticipazioni straordinarie per un importo non superiore alla predetta erogazione che verrà disposta dal Ministero dell'interno. La stessa erogazione deve essere destinata dal comune di Napoli alla immediata estinzione delle anticipazioni straordinarie. Queste ultime cessano di produrre interessi dal settimo giorno successivo all'accreditamento della citata quota del 40 per cento alla contabilità speciale intestata al comune di Napoli.

Inoltre si provvede alla indicazione della copertura del relativo onere, valutato in lire 247.269 milioni per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto viene quindi presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli.

Decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 18 aprile 1984.

Misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare al comune di Napoli i mezzi finanziari indispensabili per far fronte alle più impellenti necessità del comune stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la quota del quaranta per cento dei contributi statali per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, spettante al comune di Napoli è erogata dal Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il tesoriere del comune di Napoli, anche in deroga al limite di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è autorizzato ad effettuare anticipazioni straordinarie per un importo non superiore alla erogazione che verrà disposta dal Ministero dell'interno ai sensi del precedente comma 1; il comune di Napoli è tenuto a destinare la predetta erogazione alla immediata estinzione delle anticipazioni straordinarie, che comunque cessano dal produrre interessi dal settimo giorno successivo all'accreditamento della suddetta quota del quaranta per cento alla contabilità speciale intestata al comune medesimo.

3. La spesa di cui al presente decreto, valutata in lire 247.269 milioni, fa carico al capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1984, che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1984.

PERTINI

CRAXI — GORIA — SCALFARO — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI